

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1171 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2017

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

- (1) In seguito a un'inchiesta antidumping («l'inchiesta iniziale») il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 457/2011 ⁽²⁾, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese («la RPC» o «la Cina» o «il paese interessato»).
- (2) Le misure hanno assunto la forma di un dazio fisso di 415 EUR/tonnellata su tutte le importazioni in provenienza dalla RPC, fatta eccezione per tre produttori esportatori cinesi che hanno collaborato, ai quali è stato concesso un prezzo minimo all'importazione («PMI») di 1 153 EUR/tonnellata.

2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

- (3) In seguito alla pubblicazione dell'avviso di imminente scadenza ⁽³⁾ delle misure antidumping in vigore, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure in vigore, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (4) Detta domanda è stata presentata da tre produttori dell'Unione: Borealis Agrolinz Melamine GmbH, OCI Nitrogen BV e Grupa Azoty Zakłady Azotow Pulawy SA («i richiedenti»), che rappresentavano oltre il 50 % della produzione totale di melamina dell'Unione nel 2015.
- (5) La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure in vigore determinerebbe con ogni probabilità la reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.

3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza

- (6) Avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti, l'11 maggio 2016 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁵⁾ («l'avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 457/2011 del Consiglio, del 10 maggio 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese (GUL 124 del 13.5.2011, pag. 2).

⁽³⁾ Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 280 del 25.8.2015, pag. 6).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51). Tale regolamento è stato abrogato e sostituito dal regolamento di base.

⁽⁵⁾ Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese (GU C 167 dell'11.5.2016, pag. 7).

